

REGOLAMENTO DELLA RIVISTA

«LA SCUOLA CATTOLICA»

Art. 1

La Rivista *La Scuola Cattolica* è strumento del Seminario Arcivescovile di Milano ed espressione privilegiata della Sezione Parallela della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale costituita presso il Seminario stesso (cfr. art. 31 del Regolamento della Sezione). Sulla copertina risulta il sottotitolo «Rivista Teologica del Seminario Arcivescovile di Milano».

Art. 2

Quanto riguarda la proprietà della testata e le spese necessarie per l'edizione della Rivista è regolato dall'Accordo stipulato in data 25 giugno 2010 tra il Seminario Arcivescovile di Milano e Ancora Editrice. I termini di tale Accordo, sino a sua eventuale revoca, fanno testo per quanto stabiliscono in relazione alla Rivista.

Art. 3

La Scuola Cattolica si caratterizza come Rivista che intende offrire agli studiosi, e in modo particolare agli insegnanti dei Seminari, un apporto di ricerca scientifica e di qualificata divulgazione nell'ambito degli studi teologici e delle scienze religiose.

Art. 4

- § 1 La conduzione della Rivista è affidata alla attiva collaborazione dei seguenti organi personali e collegiali: il Direttore Responsabile ai fini civili e penali, il Direttore della Rivista, la Direzione, la Redazione, il Segretario.
- § 2 Per quanto concerne i criteri di costituzione, di nomina, di durata, di competenza e le procedure operative riguardanti gli organi citati nel § 1, si osservano le norme contenute negli articoli che seguono.

Art. 5

Il Direttore Responsabile della Rivista ai fini civili e penali è nominato dal Rettore del Seminario, sentito il Direttore della Rivista. Il mandato del Direttore Responsabile ai fini civili e penali ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.

Art. 6

Il Direttore della Rivista è il Direttore di Sezione. Il Direttore della Rivista guida, coordina e modera le riunioni della Direzione e della Redazione; nomina il Segretario della Rivista ai sensi dell'art. 9 § 1; promuove il lavoro comune dei docenti per il bene della Rivista e il collegamento con la Sezione Parallela; dirime le eventuali questioni che possano emergere in caso di discordanza, secondo quanto stabilito dall'art. 10 § 1.

Art. 7

- § 1 La Direzione della Rivista è composta da:
- a. Il Direttore Responsabile della Rivista ai fini civili e penali;
 - b. Il Direttore della Rivista;

- c. Il Rettore e il Pro-Rettore del Seminario;
 - d. Il Bibliotecario del Seminario;
 - e. Il Segretario della Rivista
 - f. Gli altri Docenti che fanno parte del Consiglio dei Professori della Sezione, a norma dell'art. 5 §1 del Regolamento della Sezione stessa.
- § 2 La Direzione della Rivista tiene riunioni periodiche, nelle quali valuta e decide gli orientamenti scientifici della Rivista; valuta le collaborazioni offerte o da domandare, discute e approva il programma generale della Rivista, decidendo volta per volta i responsabili dei fascicoli monografici; coadiuva il Direttore della Rivista nei casi previsti dal regolamento.
- § 3 Ogni membro della Direzione è tenuto a partecipare alle riunioni periodiche di cui al § 2.
- § 4 I docenti stabili e docenti non stabili che risiedono in Seminario sono tenuti a pubblicare annualmente sulla Rivista almeno un articolo e una recensione. Inoltre s'impegnano a considerare *La Scuola Cattolica* canale preferenziale, anche se non esclusivo, per la pubblicazione dei propri saggi che corrispondano all'indole della Rivista stessa, partecipando attivamente alla programmazione e alla ricerca delle collaborazioni esterne, prestandosi a dirigere i fascicoli monografici secondo le proprie specifiche competenze, e più in generale prestandosi, secondo la propria qualifica accademica, per il servizio della Rivista, che rientra nella loro missione di insegnamento e di ricerca.
- § 5 Ogni docente membro della Direzione è invitato a contribuire alla Rivista elaborando articoli o contributi scritti.

Art. 8

- § 1 La Redazione della Rivista è composta da membri di diritto e da membri eletti.
- § 2 Sono membri di diritto:
- a. Il Direttore Responsabile;
 - b. Il Direttore della Rivista;
 - c. Il Vice Direttore di Sezione;
 - d. Il Segretario della Rivista
- § 3 Sono membri eletti quattro docenti, due dei quali eletti dagli stabili in loro rappresentanza, e altri due eletti dai non stabili in loro rappresentanza (cfr. art. 9 § 1 Regolamento della Sezione).
- § 4 Nell'elezione dei membri della Redazione hanno diritto al voto tutti i docenti della Direzione (cfr. art. 5 §1 del Regolamento della Sezione). Possono essere eletti tutti i docenti della Direzione che non siano già membri di diritto della Redazione stessa.
- § 5 La Redazione della Rivista segue l'attuazione della programmazione; promuove le collaborazioni; determina il contenuto dei singoli fascicoli della Rivista secondo le linee generali stabilite dalla Direzione e ne cura la pubblicazione tempestiva.
- § 6 La Redazione dura in carica quattro anni.

Art. 9

- § 1 Il Segretario della Rivista viene nominato tra i Docenti della Direzione dal Direttore della Rivista, sentita la Direzione stessa. Il suo mandato, la cui durata coincide con quello della Redazione, può essere rinnovato solo una volta (ossia per un totale di otto anni).

- § 2 Il Segretario della Rivista cura i rapporti con l'Editrice, eccetto quelli di natura commerciale e patrimoniale, che rimangono di competenza dell'Economista del Seminario; riceve gli articoli proposti alla Rivista e ne coordina il processo di valutazione (cfr. art. 10 §§ 1-2); assicura la coerenza redazionale dei singoli fascicoli; dirige la correzione delle bozze secondo i criteri enunciati nell'Accordo con l'Editrice di cui sopra all'art. 2 § 1; custodisce e aggiorna l'archivio della Rivista (corrispondenza, documentazione scritta dell'approvazione dei singoli contributi ecc.); redige i verbali delle riunioni della Direzione e, se necessario, della Redazione, conservandone attestazione informatica o copia cartacea.

Art. 10

- § 1 La valutazione di un articolo proposto per la pubblicazione è affidata dal Segretario a due membri della Direzione o a consulenti esterni competenti in materia. La procedura seguita è secondo la doppia conforme:
- In caso di valutazione positiva concorde, l'articolo viene pubblicato.
 - In caso di valutazione negativa concorde, l'articolo viene rifiutato.
 - In caso di valutazione discorde, la questione viene deferita al Direttore della Rivista, che valuta l'articolo o personalmente o tramite un terzo revisore da lui designato.
 - Nel caso di un articolo proposto dal Direttore della Rivista che vede un giudizio discorde (art. 10, § 1, c.), la questione viene deferita al Segretario della Rivista, che valuta l'articolo o personalmente o tramite un terzo revisore da lui designato.
- § 2 Nella valutazione di un articolo proposto si segue la prassi detta "del doppio cieco" (*double-blind peer review*).
- L'identità sia dell'autore dell'articolo, sia dei relativi revisori è nota solamente al Segretario, che avrà cura di cancellare, all'interno dell'articolo, qualsiasi indizio che possa far riconoscere l'autore.
 - Nel caso di un articolo proposto dal Segretario della Rivista, la procedura di valutazione sarà coordinata dal Direttore: l'identità sia dell'autore dell'articolo, sia dei relativi revisori sarà nota solamente a lui, che avrà cura di cancellare, all'interno dell'articolo, qualsiasi indizio che possa far riconoscere l'autore.
- § 3 Le recensioni di contributi o di convegni che presentano, a giudizio del Segretario, aspetti problematici, sono sottoposte alla Redazione che decide l'opportunità della loro pubblicazione.

Art. 11

- § 1 Il presente Regolamento è redatto dal Consiglio di Sezione su suggerimento del Direttore di Sezione. Per la valida approvazione del Regolamento si chiede:
- La maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Sezione.
 - La conferma per iscritto da parte del Rettore.
- § 2 Eventuali modifiche saranno soggette alla medesima procedura.

Approvato dal Consiglio di Sezione in data 23 aprile 2018.



Confermato dal Rettore in 27 aprile 2018

Maurizio Michelis